

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1631

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAGALÀ

Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di temporaneità degli uffici direttivi e dell'esercizio delle funzioni requirenti nella magistratura ordinaria

Presentata il 21 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge rielabora un testo già approvato dal Comitato ristretto della II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati nella XII legislatura e già presentato nella XIII legislatura (atto Camera n. 2227) in tema di temporaneità degli uffici direttivi nella magistratura ordinaria.

Le ragioni che impongono l'introduzione di tale principio nell'ordinamento giudiziario, accogliendo anche una istanza unanimemente avanzata dalla magistratura associata ormai da numerosi anni, sono talmente note che è superfluo richiamarle in questa sede. Ogni ulteriore differimento sarebbe ingiustificabile.

Al fine della concreta attuazione del citato principio, nella presente proposta di legge:

a) si è determinato in quattro anni il periodo di permanenza massima nella titolarità dell'ufficio direttivo e si è previsto il necessario rispetto di un intervallo di almeno quattro anni prima dell'eventuale conferimento al medesimo magistrato di un ufficio della stessa natura; tale soluzione appare idonea ad evitare che si possa realizzare una sorta di « carriera » in dette funzioni attraverso il passaggio da un ufficio direttivo all'altro senza dover adottare più rigide soluzioni auspiccate dall'Associazione nazionale magistrati (due

soli quadrienni nel corso dell'intera « carriera in magistratura »);

b) si è previsto che alla scadenza del quadriennio il magistrato venga destinato d'ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio della stessa sede, salva la possibilità per il medesimo di partecipare ai successivi concorsi per tramutamento o conferimento di diverse funzioni; solo in tal modo, infatti, sembra possibile assicurare la tempestiva cessazione dall'incarico e, al tempo stesso, assicurare parità di trattamento tra tutti i magistrati nei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Ragioni analoghe a quelle relative agli uffici direttivi e, in particolare, l'esigenza di evitare che si creino le condizioni per il consolidarsi di possibili « centri di potere » e, al tempo stesso, quella di assicurare la pari dignità di tutte le funzioni giurisdizionali, consigliano l'estensione del principio della temporaneità anche ad alcune funzioni monocratiche.

Le preannunciate iniziative legislative relative agli organi giudicanti consigliano, peraltro, di limitare, allo stato, l'introduzione di tale principio alle sole funzioni requirenti.

In questa prospettiva, tenendo anche conto del dibattito in corso sugli uffici di procura, si è ritenuto opportuno introdurre il limite temporale (sette anni, per evidenti esigenze di non incidere sulla funzionalità degli uffici) con riferimento alla permanenza presso gli uffici requirenti di un unico distretto.

Nell'articolo 3 si è poi disciplinata la fase di passaggio dalla precedente alla nuova disciplina tenendo conto, da un lato, dell'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici e, dall'altro, dei tempi necessari al Consiglio superiore della magistratura per assicurare la tempestiva copertura delle vacanze (altrimenti impossibile qualora la scadenza del periodo massimo di permanenza presso l'ufficio avvenga contestualmente a data fissa).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« ART. 195-bis. — (*Temporaneità degli uffici direttivi*). — 1. Gli uffici direttivi sono conferiti per un periodo di quattro anni.

2. Alla scadenza del relativo incarico, i magistrati sono destinati d'ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudiziario della stessa sede e possono, senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per un successivo tramutamento o conferimento di funzioni presso un altro ufficio giudiziario, con la sola esclusione dell'attribuzione di un nuovo incarico direttivo prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici direttivi presso la Corte di cassazione ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 195-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 195-ter. — (*Temporaneità delle funzioni requirenti*). — 1. I magistrati non possono esercitare funzioni requirenti presso gli uffici giudiziari del medesimo distretto per un periodo superiore a sette anni.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, i magistrati sono destinati d'ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudiziario della stessa sede e possono, senza alcun obbligo di permanenza

per un periodo minimo, presentare domanda per il tramutamento o il conferimento di funzioni presso altro ufficio giudiziario con la sola esclusione, nei tre anni successivi, degli uffici requirenti dello stesso distretto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici presso la Corte di cassazione ».

ART. 3.

1. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il periodo di quattro o sette anni previsto dagli articoli 195-*bis* e 195-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adotta il provvedimento di destinazione d'ufficio alla scadenza di un ulteriore anno di permanenza nell'ufficio direttivo o di esercizio delle funzioni requirenti.

2. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già titolari di un ufficio direttivo o esercitano funzioni requirenti senza aver maturato il periodo massimo indicato al comma 1, tale periodo è aumentato, rispettivamente, a cinque e ad otto anni.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici che si renderanno vacanti nei sei mesi successivi a seguito dell'attuazione della presente legge e provvede alla immediata pubblicazione dei loro elenchi per la relativa copertura.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015080